

ora devoluti per via di reclamo ai ministri del Re, se li riportassimo sotto forma di ricorso alla cognizione del Consiglio di Stato.

Lasciamo dunque alle Giunte amministrative l'istruzione e la cognizione degli affari locali, e diamo al Consiglio di Stato l'ufficio importantissimo di vegliare alla retta e severa osservanza della legge.

È questo lo scopo del mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Ercole ha presentato il sesto emendamento:

“ Art. 63. *Aggiungere un primo comma.* Alla esecuzione delle decisioni della Giunta provinciale amministrativa, il prefetto provvederà con ordinanza munita di formula esecutoria.

“ Contro tali provvedimenti. (*Come segue*). ”

Ercole. Il mio emendamento credo che sia già incluso nella nuova formula proposta dalla Commissione dove dice:

“ Per decreto reale saranno determinate le norme per la procedura innanzi alla Giunta provinciale amministrativa. ”

Queste norme saranno scritte nel regolamento da farsi per decreto reale, e sentito il Consiglio di Stato, il quale, me lo perdoni l'onorevole mio amico Toscanelli, ha questa giurisdizione per l'articolo 10 della legge vigente. Dimanierachè i suoi scrupoli non hanno ragione di essere, ed egli potrebbe accettare l'articolo così come è proposto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Oggidì, in fatto di ricorsi amministrativi, la condizione delle cose è questa. Abbiamo i ricorsi in via gerarchica. Si ricorre all'amministrazione provinciale e poi si ricorre ai ministri. I ministri spesso pronunziano dopo di aver sentito il Consiglio di Stato, mentre poi il parere del Consiglio di Stato, in molti casi, è anche imposto dalle leggi speciali, e il parere che il Consiglio di Stato dà in merito all'applicazione di queste leggi speciali, è parere insieme di fatto e di diritto, perchè non vi è nessuna disposizione che limiti la facoltà dell'esame che, per l'emana- zione del parere, è concesso, in seguito alla domanda del ministro, al Consiglio di Stato. Ora l'onorevole Commissione propone che, ai ricorsi in via gerarchica, sia sostituita questa specie di procedura contenziosa, la quale si richiede non certo nell'intento di limitare la facoltà del potere giudiziario ed estendere le facoltà del potere amministrativo, ma per introdurre maggiori garanzie rispetto a quel pronunziato sul

quale finora non vi era contraddittorio delle parti, non vi era nessuna garanzia speciale.

L'onorevole Chimirri propone un'ulteriore innovazione. Egli non si accontenta cioè che, alla pronunzia in via gerarchica, si sostituisca questa pronunzia in via contenziosa, ma domanda che la Camera voglia deliberare che, in ordine al fatto, vi sia un solo grado di giurisdizione e che il ricorso al Consiglio di Stato non possa che riguardare il punto di diritto. Ora a me parè prematuro che mentre, per una parte, si vogliono aumentare le garanzie degli interessati, quanto all'esame della questione, deferendolo, anzichè ad una autorità che pronunzia, dirò così segretamente, ad una autorità che pronunzia in via contenziosa, d'altra parte si voglia limitare queste guarentigie col sopprimere, in ordine ad uno dei punti che spesso è essenziale nella questione, vale a dire il punto di fatto, uno dei gradi di giurisdizione.

Io spero che la nuova Giunta provinciale amministrativa, massime come essa risulta composta, dopo il voto della Camera, sarà per dare dei buoni frutti e che veramente garantirà quella famosa giustizia amministrativa, della quale da gran tempo si parla, e per la quale, fino ad ora, si era fatto ben poco.

Ma, ad ogni modo, si tratta sempre di un esperimento, si tratta di una istituzione, che noi ancora non possiamo giudicare.

Per conseguenza, credo che sia meglio accettare le proposte della Giunta parlamentare su questo disegno di legge; cioè, io credo che la Camera farà opera più savia, ammettendo per ora, che il ricorso al Consiglio di Stato riguardi l'intera questione, e che il Consiglio di Stato possa pronunziare tanto sul fatto, quanto sul diritto. Nè io vedo il pericolo di quel soverchio accentramento, al quale alludeva l'onorevole Chimirri, poichè, oltre a dipendere dalla parte il ricorrere o non ricorrere al superiore grado di giurisdizione; è evidente che noi non possiamo moltiplicare queste giurisdizioni, mentre se le Giunte amministrative funzioneranno con quel modo lodevole, che l'onorevole Chimirri attende, i ricorsi ai tribunali superiori, e quindi al Consiglio di Stato, non saranno in così gran numero, come l'onorevole Chimirri mostra di temere.

Perciò io non saprei approvare l'emendamento proposto, nel senso di limitare la giurisdizione del Consiglio di Stato, come giudice d'appello dai ricorsi della Giunta provinciale amministrativa e voterò la proposta della Commissione.